

Decreto Legge «Ristori»

D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

INTRODUZIONE

Il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020 n. 269 ed **entrato in vigore il 29 ottobre 2020**, introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE – ART 1

BENEFICIARI

I soggetti che, alla data del 25 ottobre dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

- 493210 – Trasporto con taxi
- 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
- 551000 – Alberghi
- 552010 – Villaggi turistici
- 552020 – Ostelli della gioventù
- 552030 – Rifugi di montagna
- 552040 – Colonie marine e montane
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 – Ristorazione con somministrazione
- 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie
- 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 – Ristorazione ambulante
- 561050 – Ristorazione su treni e navi
- 562100 – Catering per eventi, banqueting
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- 591400 – Attività di proiezione cinematografica
- 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 823000 – Organizzazione di convegni e fiere
- 855209 – Altra formazione culturale
- 900101 – Attività nel campo della recitazione
- 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
- 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
- 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

931110 – Gestione di stadi
931120 – Gestione di piscine
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 – Sale giochi e biliardi
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 – Stabilimenti termali
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

COSA PREVEDE LA MISURA

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi **del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Il predetto contributo **spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.**
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
- Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
 - il contributo è riconosciuto **previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.**
 - Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PRERDUTO

Determinazione:

- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto: come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto: come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - Se hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 del presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
- Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti **sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di:**
 - dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020);
- In ogni caso, **l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00**

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA – ART 4

È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA - ART 5

Misura

Per il periodo d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 giugno 2021**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA – ART 8

Soggetti

Le imprese operanti nei settori riportati nell'art.1

Misura

Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per **i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** spetta con riferimento a ciascuno **dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.**

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardo al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)



CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU – ART 9

Misura

Per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'art.1 a condizione che:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- siano rispettati i limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 ART 10

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.